

# Rapporto

numero

data

9 marzo 2026

competenza

GRAN CONSIGLIO

**dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio  
concernente il preavviso sulla richiesta di revoca dell'immunità  
parlamentare dei deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi, in relazione  
alla querela penale sporta nei loro confronti da Swiss Anesthesia  
Solutions SA, Cristina Maderni, Claudio Camponovo e Sabrina Aldi, con  
riferimento a espressioni da questi ritenute lesive dell'onore contenute  
nell'interrogazione n. 115.25, presentata dai deputati in data 17 giugno  
2025**

## I. PREMESSA E OGGETTO DEL RAPPORTO

Con il presente rapporto l'Ufficio presidenziale sottopone al Gran Consiglio il proprio preavviso in merito alla richiesta del Ministero pubblico, segnatamente del Procuratore pubblico (PP) avv. Andrea Gianini, volta a ottenere la revoca dell'immunità parlamentare dei deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi, ai sensi dell'art. 51 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC).

Con scritto del 25 settembre 2025, il Procuratore pubblico Andrea Gianini si è rivolto al Gran Consiglio chiedendo di essere informato se il Parlamento intendesse togliere l'immunità parlamentare ai deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi, oggetto di querele penali per calunnia, subordinatamente diffamazione, in relazione ai contenuti dell'interrogazione parlamentare n. 115.25 del 17 giugno 2025 e a dichiarazioni rese nel corso di una conferenza stampa. Preso atto che entrambi i deputati avevano formalmente dichiarato di non rinunciare all'immunità parlamentare, il Procuratore pubblico ha sollecitato una presa di posizione del Gran Consiglio.

Nella seduta del 6 ottobre 2025, l'Ufficio presidenziale ha avviato l'esame della questione e, con scritto del 10 ottobre 2025, ha chiesto al Procuratore pubblico di chiarire se la sua comunicazione dovesse essere qualificata come richiesta formale ai sensi dell'art. 51 LGC, subordinando nel contempo la prosecuzione dell'esame alla disponibilità di una base informativa sufficiente. In particolare, l'Ufficio presidenziale ha domandato la trasmissione dell'esposto presentato dai querelanti.

Con scritto del 14 ottobre 2025, il Procuratore pubblico ha confermato che la richiesta del 25 settembre 2025 doveva essere intesa quale domanda ai sensi dell'art. 51 LGC, precisando tuttavia che, allo stadio procedurale in corso, non era possibile trasmettere l'esposto richiesto per ragioni legate al segreto istruttorio, e indicando di restare in attesa dell'orientamento del Gran Consiglio.

Con successiva comunicazione del 5 novembre 2025, l'Ufficio presidenziale ha preso atto delle precisazioni fornite, rilevando tuttavia la necessità che il Ministero pubblico indicasse

in modo esplicito se intendesse formulare una richiesta formale di revoca dell'immunità parlamentare, al fine di garantire la necessaria chiarezza procedurale. Il Procuratore pubblico, con scritto del 6 novembre 2025, ha ribadito la propria posizione, sottolineando che, in assenza di una decisione preventiva del Parlamento e considerata la giurisprudenza della Corte dei reclami penali, il Ministero pubblico non era nelle condizioni di emanare alcuna decisione nel merito, invitando pertanto l'Ufficio presidenziale a trasmettergli la decisione che sarebbe stata resa dal Gran Consiglio.

Alla luce di tali scambi, con scritto del 29 dicembre 2025, l'Ufficio presidenziale ha comunicato di aver qualificato l'istanza del Procuratore pubblico quale richiesta formale ai sensi dell'art. 51 LGC, annunciando l'avvio della procedura prevista dalla legge. Quest'ultima prevede, in particolare, la convocazione dei deputati interessati affinché possano esprimersi e il successivo allestimento del presente rapporto contenente il preavviso dell'Ufficio presidenziale, destinato al Gran Consiglio, competente a pronunciarsi sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare.

## II. BASE LEGALE E INQUADRAMENTO DELL'IMMUNITÀ PARLAMENTARE

L'immunità parlamentare dei membri del Gran Consiglio è disciplinata dall'art. 51 LGC. Essa prevede che contro un deputato non possa essere promosso alcun procedimento penale per espressioni presumibilmente diffamatorie utilizzate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non previa autorizzazione del Gran Consiglio.

L'immunità ha carattere relativo e può essere revocata su richiesta del Ministero pubblico, previo preavviso dell'Ufficio presidenziale e dopo aver concesso all'interessato la possibilità di esprimersi. La decisione compete al plenum ed è adottata a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei membri. La revoca equivale a un'autorizzazione a promuovere il procedimento penale, ferma restando la facoltà del deputato di rinunciare volontariamente all'immunità.

Il tenore di questa disposizione è rimasto invariato dall'entrata in vigore, il 23 marzo 2010, della modifica legislativa adottata dal Gran Consiglio il 25 gennaio 2010, che riprendeva un controprogetto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici a un'iniziativa parlamentare elaborata del 26 giugno 2008 dei deputati Monica Duca Widmer e cofirmatari. Tale revisione mirava in particolare a limitare la portata dell'immunità parlamentare quanto ai reati coperti e a trasformarla da assoluta a relativa.

Rispetto al diritto previgente, che prevedeva un'irresponsabilità penale e civile generale per le espressioni utilizzate nell'ambito dell'attività parlamentare, la normativa attuale ha una portata più restrittiva. L'immunità concerne infatti unicamente il reato di diffamazione, essendo limitata alle espressioni "presumibilmente diffamatorie", ed esclude quindi i reati di calunnia e ingiuria. Essa può inoltre essere revocata dal Gran Consiglio, su richiesta del Ministero pubblico e previo preavviso dell'Ufficio presidenziale, che sente l'interessato e formula una raccomandazione al plenum.

Il 14 febbraio 2017, il Gran Consiglio ha respinto un'iniziativa parlamentare elaborata del deputato Matteo Quadranti volta, tra l'altro, ad abolire l'immunità parlamentare. I relativi

rapporti commissionali e il verbale della seduta plenaria forniscono indicazioni utili sulla ratio e sui limiti di tale istituto.

In occasione della revisione della LGC del 2015, la Commissione speciale non ha proposto modifiche sostanziali all'art. 51 (già art. 62), limitandosi a precisare che la maggioranza assoluta richiesta per la revoca dell'immunità corrisponde a quella dei membri del Gran Consiglio ai sensi dell'art. 146 cpv. 3 LGC. Nessuna modifica del regime dell'immunità parlamentare è infine intervenuta con la successiva revisione della LGC adottata il 9 aprile 2018 ed entrata in vigore il 1° maggio 2019.

Si osserva che l'istituto dell'immunità parlamentare non costituisce un privilegio personale del deputato, bensì una garanzia istituzionale posta a tutela del corretto funzionamento del Parlamento e del libero esercizio del mandato popolare.

### **III. AUDIZIONE DEI DEPUTATI INTERESSATI**

Nel corso della seduta del 26 gennaio 2026, l'Ufficio presidenziale ha sentito separatamente i deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi.

Il deputato Pronzini ha ribadito che l'interrogazione del 17 giugno 2025 costituisce un atto parlamentare a pieno titolo, concepito quale strumento di controllo politico-istituzionale nei confronti del Consiglio di Stato.

Egli ha sottolineato che l'atto è stato redatto nel rispetto delle prerogative parlamentari e senza alcuna pretesa di sostituirsi ad accertamenti di natura giudiziaria. Ha inoltre confermato di non intendere rinunciare volontariamente all'immunità parlamentare.

Il deputato Sergi ha evidenziato come l'interrogazione in oggetto si inserisca in una serie di atti parlamentari precedenti, volti a sollevare interrogativi di natura politica su nomine, procedure e responsabilità istituzionali.

Egli ha rimarcato che l'interrogazione si limita a porre domande al Consiglio di Stato nell'ambito delle competenze proprie del Parlamento, escludendo parimenti una rinuncia volontaria all'immunità parlamentare.

### **IV. VALUTAZIONE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE**

Dalla prassi sviluppata dall'Ufficio presidenziale, in particolare nel rapporto del 9 gennaio 2019 relativo a un caso analogo, emergono alcuni criteri valutativi che, pur non essendo codificati, costituiscono parametri di riferimento utili all'esame delle richieste di revoca dell'immunità parlamentare.

#### **1. Natura dell'atto parlamentare e perimetro della valutazione**

L'Ufficio presidenziale rileva anzitutto che l'interrogazione parlamentare n. 115.25 del 17 giugno 2025 costituisce un atto parlamentare a pieno titolo ai sensi della LGC. Essa è stata formalmente depositata, indirizzata al Consiglio di Stato e inserita nel circuito istituzionale previsto dalla legge, nell'ambito della funzione di controllo politico esercitata dal Parlamento.

Le espressioni in essa contenute devono pertanto essere valutate nel contesto istituzionale proprio dell'attività parlamentare, che implica la facoltà dei deputati di sollevare interrogativi, anche critici, su questioni di interesse pubblico e sul funzionamento delle istituzioni.

A tale riguardo, l'Ufficio presidenziale precisa che la propria valutazione si limita esclusivamente al contenuto dell'atto parlamentare in quanto tale, ossia all'interrogazione formalmente depositata, e non si estende a eventuali dichiarazioni rese in contesti estranei al procedimento parlamentare, quali conferenze stampa o altre comunicazioni pubbliche.

Nel corso della discussione, l'Ufficio presidenziale ha inoltre preso atto che la questione dell'eventuale estensione dell'immunità parlamentare a dichiarazioni rese al di fuori dell'atto parlamentare in senso stretto, segnatamente nel contesto di una conferenza stampa, può sollevare interrogativi distinti sotto il profilo della loro riconducibilità all'attività parlamentare tutelata dall'art. 51 LGC. L'Ufficio presidenziale rileva tuttavia che tali aspetti esulano dall'oggetto specifico della presente valutazione, limitata all'esame dell'interrogazione parlamentare formalmente depositata, restando riservata alle competenti autorità giudiziarie ogni eventuale valutazione concernente dichiarazioni rese al di fuori dell'ambito parlamentare.

## **2. Limiti oggettivi alla valutazione e disponibilità degli elementi**

La richiesta del Ministero pubblico trae origine da querele penali sporte nei confronti dei deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi, con riferimento a espressioni ritenute lesive dell'onore contenute nell'interrogazione parlamentare e, secondo quanto indicato dal Procuratore pubblico, anche a dichiarazioni rese nel corso di una conferenza stampa.

Nel corso degli scambi intercorsi con il Procuratore pubblico, l'Ufficio presidenziale ha chiesto di poter disporre del contenuto delle querele, al fine di circoscrivere con maggiore precisione l'oggetto delle contestazioni e disporre di una base informativa completa. Tale documentazione non è tuttavia stata trasmessa, per motivi legati al segreto istruttorio.

Questa circostanza costituisce un limite oggettivo alla valutazione dell'Ufficio presidenziale, che è pertanto chiamato a fondare il proprio preavviso esclusivamente sugli elementi oggettivamente disponibili, segnatamente sulla natura dell'atto parlamentare, sul contesto istituzionale in cui esso si inserisce e sui principi che reggono l'istituto dell'immunità parlamentare.

In assenza della possibilità di esaminare nel dettaglio le contestazioni penali formulate, la valutazione non può che concentrarsi sulla verifica dell'eventuale esistenza di un abuso manifesto degli strumenti parlamentari, quale presupposto necessario per giustificare una revoca dell'immunità.

## **3. Assenza di abuso manifesto degli strumenti parlamentari**

Secondo la prassi consolidata, la revoca dell'immunità parlamentare non può conseguire automaticamente alla sola esistenza di una querela penale. Essa presuppone, quantomeno, la presenza di indizi chiari e concreti di un abuso manifesto degli strumenti parlamentari, tale da far apparire l'atto contestato privo di un nesso sufficiente con l'attività parlamentare o estraneo alle finalità di controllo politico.

Nel caso concreto, l'Ufficio presidenziale rileva che l'interrogazione in esame si colloca formalmente e sostanzialmente nell'ambito delle prerogative parlamentari e persegue finalità riconducibili alla funzione di controllo politico esercitato dal potere legislativo nei confronti del Consiglio di Stato. Essa consiste in una serie di domande rivolte al Governo su questioni di rilievo pubblico e istituzionale.

Alla luce degli elementi disponibili, non emergono indizi sufficienti per ritenere che l'interrogazione esuli in modo evidente dal perimetro dell'attività parlamentare protetta dall'art. 51 LGC o che costituisca un utilizzo manifestamente abusivo dello strumento parlamentare.

#### **4. Presunzione di buona fede e ponderazione degli interessi**

Un ulteriore elemento rilevante è rappresentato dal principio della buona fede del deputato, che deve essere presunta. Anche qualora talune affermazioni o formulazioni dovessero rivelarsi inesatte o contestate, esse possono essere state formulate nella convinzione della loro rilevanza per l'esercizio del mandato parlamentare e nell'interesse pubblico a chiarire determinati aspetti dell'azione istituzionale.

Occorre inoltre operare una ponderazione tra l'interesse pubblico alla tutela della libertà di esercizio del mandato parlamentare e l'interesse individuale alla protezione dell'onore. In tale contesto, assume particolare rilievo il fatto che le espressioni contestate siano state formulate nell'ambito di un atto parlamentare ufficiale, inserito in una procedura istituzionale e destinato a sollecitare una risposta del Consiglio di Stato.

L'istituto dell'immunità parlamentare, come già rilevato, non costituisce un privilegio personale del deputato, bensì una garanzia istituzionale posta a tutela del corretto funzionamento del Parlamento e del libero esercizio delle sue prerogative. Una sua interpretazione eccessivamente restrittiva rischierebbe di incidere negativamente sulla libertà di iniziativa dei deputati e, più in generale, sull'equilibrio tra i poteri dello Stato.

#### **5. Conseguenze sotto il profilo istituzionale**

Alla luce delle considerazioni che precedono, e tenuto conto dei limiti oggettivi derivanti dalla mancata disponibilità del contenuto delle querele, l'Ufficio presidenziale non ravvisa elementi sufficienti per concludere che l'interrogazione del 17 giugno 2025 costituisca un abuso manifesto degli strumenti parlamentari o esuli in modo evidente dal perimetro dell'attività parlamentare tutelata dall'art. 51 LGC.

Una revoca dell'immunità in presenza di un atto parlamentare riconducibile all'esercizio delle prerogative di controllo rischierebbe inoltre di creare un precedente suscettibile di incidere negativamente sulla libertà di esercizio del mandato parlamentare e sul corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.

## V. CONCLUSIONI E PREAVVISO

Visto quanto precede, e richiamandosi alla propria prassi e ai principi che disciplinano l'istituto dell'immunità parlamentare, l'Ufficio presidenziale:

- prende atto della richiesta del Ministero pubblico;
- constata che i deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi non hanno rinunciato volontariamente all'immunità parlamentare;
- rileva che l'interrogazione parlamentare n. 115.25 del 17 giugno 2025 costituisce un atto parlamentare formalmente e sostanzialmente riconducibile all'esercizio delle prerogative di controllo politico del Parlamento;
- osserva che, in assenza della disponibilità del contenuto delle querele e in mancanza di elementi manifesti attestanti un abuso degli strumenti parlamentari, non sono dati i presupposti per ritenere che l'atto esuli in modo evidente dal perimetro dell'attività parlamentare protetta dall'art. 51 LGC;
- considera che una revoca dell'immunità in tali circostanze rischierebbe di incidere negativamente sulla libertà di esercizio del mandato parlamentare e sul corretto equilibrio tra i poteri dello Stato.

Per questi motivi, l'Ufficio presidenziale propone al Gran Consiglio di **non revocare l'immunità parlamentare** dei deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi.

Per l'Ufficio presidenziale:

Il Presidente del Gran Consiglio, Fabio Schnellmann  
Il Segretario generale del Gran Consiglio, Tiziano Veronelli